

160.6

caso n. 1882/09
Bart. n. 8990



20/1/90

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE

riuniti in Camera di Consiglio e così composto:

dott. C. Monsurrò Presidente

dott. F. TAVISANO Giudice

dott. V. Miccio Giudice rel.

hanno pronunciato la seguente
SENTENZA
letto in corso n. 1882/09 R.R. Fall. presentato da P. [REDACTED] D.
B. [REDACTED] s.n.c. e da C. [REDACTED] M. [REDACTED] per la dichiarazione di
fallimento della M. [REDACTED] s.r.l. con sede in Roma, Via [REDACTED]
[REDACTED] C.F. [REDACTED]

Vista la informativa della Camera di Commercio,

considerate che la società non risulta cancellata da oltre un anno dal
registro delle imprese ed è dunque assoggettabile a fallimento,

ritenuto che risulta dimostrata la natura di imprenditore commerciale
della predetta società.

rilevato che, a norma dell'articolo 3 della legge fallimentare, grava
sul resistente l'onere di provare il mancato superamento delle soglie
di fallibilità previste dalla legge.

rilevato che la resistente non ha adempiuto all'obbligo di pagare al
ricorrente i [REDACTED] D. E. [REDACTED] la complessiva somma di euro

L'3.000.000 circa (documentata da decreto ingiuntivo passato in giudicato) ed al M[...]-li euro 70.000,00 circa ragione per cui può ritenersi raggiunta la soglia debitoria di fallibilità pari ad euro ... 30.000,00.

dato atto che la resistente ha contestato il debito del M[...]

dato atto che la resistente ha, in corso di procedura, presentato accesso al fondo vittime per l'usura ed ha chiesto la sospensione del procedimento.

ritenuto di disattendere la richiesta, e ciò in quanto:

- a) l'obbligo di sospensione delle procedure fallimentari non è previsto dalla legge;
- b) la denuncia è stata presentata in corso di procedura, nella sua fase terminale, e non può - oggettivamente - non considerarsi sospetta;
- c) nel maggio 2010, in pendenza del procedimento prefallimentare, la resistente cedeva a terzi una azienda, senza nulla riferire né in ordine all'ammontare dei corrispettivo, né in ordine alla destinazione delle somme,

ritenuto che la documentazione in atti comprova lo stato di insolvenza della società debitrice, desumibile dal mancato pagamento delle dette somme, dalla pendenza di procedura espropriativa immobiliare, dalla irregolarità della iscrizione presso la camera di commercio, per il che se ne deve dichiarare il fallimento;

rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,

DICHIARA

Il fallimento della M [REDACTED] s.r.l. con sede in Roma, Via [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED]

DELEGA

alla procedura il Giudice dott. Fabio Miccio;

NOMINA

Cura ore [REDACTED] - Dott. [REDACTED] iscritto all'Albo dei [REDACTED], individuato
in base alle caratteristiche e ai titoli professionali insite nella
predetta iscrizione, adeguate alle caratteristiche della procedura
prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti.

ORDINA

al legale rappresentante della società fallita di depositare i bilanci e
le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei
creditori, nella Cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni, ove
non sia già stato eseguito a norma dell'art. 14 l.f.

FISSA

10-1-68 10.30

il giorno [REDACTED] alle ore [REDACTED] per l'adunanza in cui si procederà all'esame
dello stato passivo avanti al predetto Giudice delegato, che avrà
luogo nella sede di questo Tribunale

ASSEGNA

Per la presentazione delle domande di cui sopra

per l'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa Cassa di Risparmio

che vanno diritti personali o reali, mobiliari o

immobiliari su cose in possesso o nella disponibilità della fallita il

termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza di cui sopra

per la presentazione delle relative domande nella stessa Cancelleria;

MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 17 L.f.

Così deciso in Roma, il XXVII. 4.0

Il Giudice relatore

Il Presidente

ICASO.it

Depositato in capitolio
Roma, il 21 Aprile 2010
IL CANCELLIERE
(Tenente Ufficio)

Carlo

M

Carlo Mazzoni
Cassazione
Roma
21 aprile 2010
Mazzoni